



# COMUNE DI BARANO D'ISCHIA

Città Metropolitana di Napoli  
Stazione di cura, soggiorno e turismo estiva ed invernale

## UFFICIO DEL PAESAGGIO

Settore VIII – Servizio Paesaggio

+039 081 906729 Fax +039 081 9067 60 e-mail: paesaggio@comunebarano.it e-mail cert.: paesaggio@pec.comunebarano.it  
Via Luigi Scotti, 10 – 80072 Barano d'Ischia (NA) - C.F.: 83000730636 – P. I.V.A.: 03949260636

### AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA N. 20 DEL 20.10.2021

**PARERE FAVOREVOLE DELLE AMMINISTRAZIONI PREPOSTE ALLA TUTELA DEL VINCOLO**  
( art. 32 L. 47/85 e ss. mm. ed ii., art. 146, comma 8, del D.Lgs. 42 del 22.01.2004 e ss. mm. ed ii. )

**OGGETTO:** Istanza di permesso a costruire in sanatoria prot. n. 5526 del 26.07.2012, per un “Fabbricato realizzato in assenza di titoli abilitativi ” sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Cufa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lla n. 236 e 891 – Istanze di condono edilizio prot. com. n. 143 del 11/01/1986 ai sensi della Legge 47/85 e prot. com. n. 2600 del 28/02/1995.

**RICHIEDENTE:** Sig. MARCELLINO ANGELO, nato a Barano d’Ischia (NA) il 23.11.1952 e residente in Barano d’Ischia alla via Cufa n. 17.

### IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DEL PAESAGGIO

#### PREMESSO:

- **che** con nota prot. n. 5526 del 26.07.2012, il sig. MARCELLINO ANGELO, nato a Ischia (NA) il 23.11.1952 e residente in Barano d’Ischia alla via Cufa n. 17, CF: MRCNGL52S23E329T, nella qualità di proprietario, provvedeva a richiedere l’esame dell’istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85, prot. com. n. 143 del 11/01/1986 e L. 724/94, prot. com. n. 2600 del 28/02/1995 e contestualmente provvedeva alla trasmissione della documentazione integrativa prevista dal “Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli interventi edilizi abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d’Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle Leggi 47/85 e 724/94” relativa agli interventi abusivi realizzati nel Comune di Barano d’Ischia e consistenti in un “ **Fabbricato realizzato in assenza dei titoli abilitativi** ” sito in Barano d’Ischia (NA) alla via Cufa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lla n. 236 - 891, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma del Arch. Francesco Mazzella iscritto al Ordine degli Architetti della Provincia di Napoli al n° 8515 (pec: [francesco.mazzella@archiworldpec.it](mailto:francesco.mazzella@archiworldpec.it));
- **che** nella predetta integrazione veniva trasmessa dalla predetta Ditta “Autocertificazione ed autodichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss. mm. ed ii., come previsto dall’art. 9 della Legge Regionale n° 10/2004, rubricato “Definizione delle domande di sanatoria presentate ai sensi delle disposizioni di cui alla L. 28.02.1985, n. 47, capo IV, ed alla legge, 23.12.1994, n. 724 art. 39”, giusta Deliberazione di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 avente ad oggetto “Indirizzi all’Ufficio tecnico Comunale circa il procedimento amministrativo per l’istruttoria delle istanze di condono edilizio inoltrate ai sensi delle leggi n. 47/85 e n. 724/94”;
- **che** per il rilascio di detto titolo edilizio in sanatoria necessita, tra l’altro, il parere preventivo ai fini paesaggistici così come prescritto dall’art. 32 della legge 47/85 e ss.mm. ed ii., in dipendenza del vincolo paesaggistico imposto su tutto il territorio di questo Comune con D. M. 09/01/1958, pubblicato sulla G.U. n. 22 del 27/01/1958 nonché la relativa **Autorizzazione Paesaggistica** ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii.;

**VISTO:**

- l'art. 6 della Legge Regionale 1° Settembre 1981, n. 65 con cui sono state sub-delegate ai Comuni le funzioni Amministrative previste dall'art. 82, comma 2°, lett. b),d), e f) del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 per le zone sottoposte a vincolo paesistico;
- la Legge Regionale 23 Febbraio 1982, n. 10 che impartisce gli indirizzi programmatici e le direttive fondamentali per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge sopraindicata;
- l'art. 32 della legge 28.02.1985 n. 47 e ss.mm. ed ii. e l'art. 39 della L. 724/94 e ss.mm. ed ii.;
- il Piano Territoriale Paesistico dell'Isola d'Ischia, approvato con D.M. del 08.02.1999;
- l'art.19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. "Isola d'Ischia" approvato col D.M. del 08.02.1999;
- il Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di istanze di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, giusto articolo 1 punto 3 e articolo 6 del protocollo di intesa del 25 luglio 2001, intervenuto tra la Regione Campania e la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia, sottoscritto in data 17.03.2004 tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP – SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in attuazione di quanto prescritto dall'art. 19 delle Norme di Attuazione del P.T.P. vigente;
- la Delibera di Consiglio Comunale n° 22 del 13.10.2011 con la quale si prende atto dell'approvazione del Piano per la Valutazione della Compatibilità Paesaggistica degli Interventi Edilizi Abusivi eseguiti nel territorio del Comune di Barano d'Ischia oggetto di condono presentate ai sensi delle leggi 47/85 e 724/94, sottoscritto tra la Regione Campania, la Soprintendenza BAP SAE di Napoli e Provincia ed il Comune di Barano d'Ischia, in data 17.03.2004;
- che nella documentazione acquisita al protocollo generale del Comune al prot. n. **5526** del **26.07.2012**, con i relativi elaborati tecnici e grafici a firma dell'Arch. Francesco Mazzella iscritto al Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n° 8515, sono rappresentate le opere abusive consistenti in un "**Fabbricato realizzato in assenza di titoli abilitativi**" sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Cufa n.17 e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lla n. 141, così come riportato nei grafici progettuali, nella relazione tecnica d'accompagnamento e nel richiamato Modello di Autocertificazione che illustrano la consistenza degli interventi, lo stato dei luoghi, la natura e l'orografia del sito e la morfologia del suolo;

#### **CONSIDERATO:**

- **che** la funzione amministrativa attiva volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è esercitata dal Comune di Barano d'Ischia attraverso il parere espresso dall'Organo Collegiale di cui al comma 2° dell'ex art. 41 della L. R. n.16/04 (oggi **Commissione locale per il Paesaggio** (C. L. P.), ex art. 148 del D.Lgs. 42/04, così come prevista dalla Circolare esplicativa della Giunta Regionale della Campania del 02/08/2011, prot. n. 602279), previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza previsto dal comma 5° dell'art. 146 del D.Lgs 42/04 e ss. mm ed ii.;
- **che** la zona interessata dall'intervento ricade in **Zona "R.U.A."** del vigente **P.T.P.** ed in **Zona di "Edilizia Sparsa"** del **P.V.C.P.**;
- **che** il Responsabile del Procedimento Urbanistico, Geom. Salvatore Di Costanzo con scheda istruttoria del 20.03.2013, esaminata la documentazione tecnica prodotta, ha ritenuto l'istanza procedibile;
- **che** la **Commissione per il Paesaggio** esaminato il progetto con **verbale n° 3, del 22/03/2013 al punto n. 1** ha espresso il seguente parere: "*...omissis... La commissione vista l'istanza presentata: Rilevato che l'intervento ricade in zona di edilizia sparsa e che sono rispettate le prescrizioni di cui all'art.7 del Piano per la Valutazione delle Istanze di Condono, esprime parere favorevole di compatibilità paesaggistica in riferimento alle istanze di condono prot. 143/86 e 2600/95....omissis...*";
  - che con la relazione tecnica illustrativa del 08.04.2013 ed acquisita al protocollo generale del comune al n. 3445 del 23.04.2013, il Responsabile delle Procedure Paesaggistiche, geom. Luigi Di Costanzo, ai sensi dell'art. 146, co. 7 del D.Lgs. n. 42/2004, ed allegata alla documentazione trasmessa alla Soprintendenza per i Beni Architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologici per Napoli e Provincia unitamente agli elaborati grafici di progetto, ha accertato "la coerenza con la qualità paesaggistica così come previsto dal protocollo d'Intesa, stipulato il 25 luglio 2001, tra la Regione Campania, il Comune di Barano d'Ischia e la Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici di Napoli e Provincia, e, pertanto, dal vigente P.T.P.";
  - che con nota del 23.04.2013 prot. n. 3445, veniva trasmessa al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli la suddetta Relazione

Tecnica Illustrativa unitamente alla documentazione ed agli elaborati tecnici dell'intervento in parola;

- che la predetta documentazione veniva assunta al protocollo al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli al prot. n. 12474 del 07.05.2013;
- che il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli con nota prot. n° 20403 ed acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 23.07.2013 al n. 5787, comunicava: "Richiesta di integrazione";
- che il MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, con nota prot. n° 22864 del 23.09.2014 acquisita dal Comune di Barano d'Ischia in data 23.09.2014 al n. 6393, provvedeva alla comunicazione di avviso di procedimento negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., avvisando che riteneva di esprimere parere vincolante negativo al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica;

#### **VISTO:**

- la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), N. 03235/2019 REG.PROV.COLL, N. 00264/2015 REG.RIC, con la quale è stato annullato il Provvedimento emesso dal MIBACT - Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli prot. n. 26516 del 30.10.2014;
- la Sentenza del Consiglio di Stato (Sezione – VI) N. 3561 del 09.08.2016;
- l'art. 17-bis. "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici*" della Legge 241 del 07.08.1990, introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 (cosiddetta Legge Madia) recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che in particolare al comma 3 prevede quanto segue "*Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito*";
- la Circolare del MIBACT N° 27158 del 10.11.2015 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 3 della legge n. 124 del 7 agosto 2015, recante Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, pubblicata nella G.U. n. 187 del 13 agosto 2015 – indirizzi interpretativi e applicativi – nota circolare*";
- la Circolare del MIBACT N° 21892 del 20.07.2016 Cl. 02.01.00/209.2 avente ad oggetto "*Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici – art. 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 3 della legge 7 agosto 2015, n. 124 – parere n. 1640 del 2016 reso dal Consiglio di Stato – precisazioni alla nota circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015*";
- la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), N. 01542/2021 REG.PROV.COLL, N. 00386/2021 REG.RIC;
- la nota acquisita a mezzo posta elettronica certificata in data 24.03.2020, di sollecito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, da parte del sig. Marcellino Angelo.

#### **RILEVATO:**

- **che** alla data del 20.10.2021 (giusta attestazione prot. n. 6912 del 20.10.2021 emessa dal Responsabile del Protocollo) non risulta pervenuta alcuna comunicazione da parte del MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, in merito all'istanza in oggetto e pertanto, risultando decorso il termine previsto dall'art. 17 bis della Legge 241 del 07.08.1990 introdotto dall'art. 3 della Legge n. 124 del 07.08.2015 è da ritenersi formato il relativo silenzio assenso;

#### **RITENUTO:**

- **che** ai sensi dell'art. 146 c. 9 del D.Lgs. n° 42/2004 "*...Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere,*

*l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Con regolamento (il regolamento è stato emanato con D.P.R. n. 139 del 2010 - n.d.r) da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 dicembre 2008, su proposta del Ministro d'intesa con la Conferenza unificata, salvo quanto previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite procedure semplificate per il rilascio dell'autorizzazione in relazione ad interventi di lieve entità in base a criteri di snellimento e concentrazione dei procedimenti, ferme, comunque, le esclusioni di cui agli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. ...”;*

- **di poter dare esecuzione agli atti conseguenti, in conformità al parere favorevole reso in data 22.03.2013 dalla Commissione per il Paesaggio.**

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto, lo scrivente, in virtù delle competenze attribuitegli con Decreto Sindacale prot. n. 1557 del 01.03.2021, a seguito dell'istruttoria eseguita dal R.U.P., per l'esercizio delle funzioni e l'adozione di atti dettati dalla Legge, dallo Statuto e dal Regolamento vigente, inclusi atti amministrativi per l'esercizio delle funzioni sub-delegate dalla Regione Campania in materia di tutela ambientale (paesaggistica) con L.R. n°65 del 1° Settembre 1971 in conformità delle direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative sub-delegate dalla Regione Campania ai Comuni di cui alla L.R. n°10 del 23 Febbraio 1982 aventi per oggetto *“Indirizzi programmatici e direttive per l'esercizio delle deleghe e sub-deleghe ai sensi dell'art. 1 della Legge Regionale n° 65/81: Tutela dei beni ambientali”;*

#### **R I L A S C I A** **AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA**

- **al sig. MARCELLINO ANGELO, nato a Ischia (NA) il 23.11.1952 e residente in Barano d'Ischia alla via Cufa n. 17, CF: MRCNGL52S23E329T, nella qualità di proprietario, per un “ Fabbricato realizzato in in assenza dei titoli abilitativi ” sito in Barano d'Ischia (NA) alla via Cufa e riportato in N.C.E.U. al foglio n° 14 p.lle n. 236 - 891, ed oggetto dell'istanza di condono edilizio avanzata ai sensi della L. 47/85 prot. com. n. 143 del 11/01/1986 e L. 724/94 prot. com. n. 2600 del 28/02/1995, come rappresentato sugli elaborati tecnici e grafici allegati alla presente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del D.Lgs. n° 42 del 22.01.2004, (pubblicato sulla G.U. n° 45 del 24 febbraio 2004 come modificato ed integrato dal D.Lgs. 157/06, dal D.Lgs. 63/08, dal D.L. n° 70/2011 convertito, con modificazioni, con legge di conversione n° 106 del 12.07.2011, dal D.L. n 69/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 98 del 9.08.2013, dal D. L. n.91/2013 convertito, con modificazione dalla legge n. 112 del 7.10.2013, dal D.L. 83/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 106 del 29.07.2014, dal D.L. 133/2014 convertito, con modificazione dalla legge n. 164 del 11.11.2014, dal D.L. 50/2016 del 18.04.2016) e ss. mm. ed ii., in conformità al parere favorevole reso in data 22.03.2013 dalla Commissione per il Paesaggio;**

**La presente Autorizzazione viene rilasciata ai soli fini paesaggistici, rimettendo al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) le verifiche in relazione alla legittimità urbanistica-edilizia dell'immobile interessato dagli interventi di che trattasi. Sono fatti salvi eventuali diritti di terzi.**

La presente autorizzazione costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al titolo edilizio legittimante l'intervento urbanistico-edilizio. Restano fermi gli obblighi previsti dalla Parte II del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii.

L'efficacia della presente autorizzazione è disciplinata dal comma 4 e 11 dell'art. 146 D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii..

La presente autorizzazione a cura del Responsabile del Procedimento Paesaggistico, ai sensi dell'art. 146, commi 11 e 13 del D.Lgs. n° 42/04 e ss. mm. ed ii., è annotata nell'elenco delle autorizzazioni liberamente consultabile per via telematica sul sito del Comune di Barano d'Ischia, è trasmessa immediatamente al richiedente, al MIBACT - Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Napoli, alla Regione Campania unitamente al parere reso dalla predetta Soprintendenza nonché al Responsabile del Settore V (Urbanistica – Edilizia Privata) per gli adempimenti consequenziali di propria competenza tenuto conto che le opere risultano non assentibili se relative ed incidenti su aree, manufatti o parti di essi abusivamente realizzati e/o modificati e non sanati.

Ai sensi del comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, "L'autorizzazione paesaggistica è impugnabile, con ricorso al tribunale amministrativo regionale o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia di ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato **che ne abbia interesse**. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado".

**Il Responsabile del Procedimento Paesaggistico**

( geom. Mattia Florio )



**Il Responsabile del Paesaggio**

( arch. Mattia Di Costanzo )